LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 3 MARZO 1917

minare l'aliquota di militari da assegnarsi a ciascun reparto.

- « Evidentemente, siffatto compito non poteva essere affidato ad altra autorità che potesse meglio disimpegnarlo, dato che i Comandi dei Corpi di armata territoriali, da un lato, erano pienamente in grado di valutare esattamente le esigenze militari locali e dall'altro per essere le più elevate delle autorità territoriali davano sicuro affidamento di non lasciar fuorviare la loro azione da preconcetti particolari e da interessi estranei.
- « Non essendo stato possibile porre obbligatoriamente alcun vincolo speciale che garentisse la permanenza dei militari nel territorio del proprio distretto, è potuto quindi con tutta legittimità accadere che, dove le esigenze militari lo hanno consentito, i militari vi siano rimasti e che abbiano dovuto esserne allontanati là dove le dette esigenze non lo hanno permesso.
- « Certa cosa è ad ogni modo, che quanto si è verificato, secondo si afferma nella interrogazione, per la provincia di Campobasso, si è pure verificato in numerose altre località; mentre non sussiste affatto che in altre regioni d'Italia siasi sistematicamente disposto che i militari rimanessero nei propri distretti ».

«Il ministro « MORRONE ».

Magliano. — Al ministro della guerra. — « Sulla opportunità di concedere il sussidio militare anche alle famiglie di quei cittadini che emigrati all'estero furono dichiaruti disertori all'epoca della loro leva, ed ora sono tornati a compiere il loro dovere. Ragioni di equità e di ordine pubblico consigliano un provvedimento che toglierebbe da una condizione di disagio e di disparità molte famiglie le quali non possono essere chiamate responsabili di situazione a cui furono estranee ».

RISPOSTA. — « Alle famiglie bisognose dei militari, che dopo d'essere stati arruo-lati all'estero non risposero alla chiamata della loro classe alle armi, ed incorsero perciò nel reato di diserzione, non può essere concesso il soccorso giornaliero di cui al decreto 13 maggio 1915, n. 620, da convertirsi in legge.

« Per le tassative disposizioni del cennato decreto il detto soccorso viene corrisposto unicamente ai congiunti bisognosi

m tari richiamati o trattenuti alle ar-

mi, a quelli dei militari di terza categoria o che comunque non hanno obblighi di ferma.

- « Ora, in tali condizioni non si trovano evidentemente i militari a cui la signoria vostra onorevole allude, i quali essendosi sottratti, al tempo della chiamata alle armi della classe a cui appartengono, al compimento dei loro obblighi di leva, devono ora, che sono rimpatriati dall'estero, sodisfare agli obblighi stessi, e quindi sotto questo aspetto sono equiparati, a tutti gli effetti, ai militari delle classi dal 1895 in appresso che si trovano sotto lo armi in adempimento dei loro doveri coscrizionali.
- « D'altra parte non sarebbe neppure consentito un provvedimento eccezionale in favore delle famiglie di questi già disertori e ciò per ragioni di equità e di eguaglianza di trattamento difronte a coloro che non si sottrassero agli oneri loro imposti dalla legge.
- « Quando però tali militari avranno compiuto gli obblighi di leva, saranno considerati come trattenuti alle armi per mobilitazione e in conseguenza ai loro congiunti, che si troveranno nelle condizioni di cui all'articolo 5 del ripetuto decreto, potrà concedersi il soccorso giornaliero.

« Il ministro « MORRONE».

Mancini. — Al ministro della gnerra. — «Il bando di chiamata alle armi delle classi 1874-75 dispensa opportunamente dalla presentazione tutti coloro che abbiano quattro figli a loro carico.

- « Le famiglie ricche hanno tutti i loro figli minori a carico, le famiglie di condizione media o disagiata sono costrette a sollecitarne appena sia possibile il concorso finanziario.
- « Chiedo di conoscere se si sia provveduto o come si intenda provvedere perchè la giusta disposizione non si risolva a danno delle classi meno abbienti ».

RISPOSTA. — « Lo scopo che il Governo si è prefisso, nel sancire l'eccezione all'obbligo militare per i cittadini nati nel 1874 e 1875 che abbiano quattro o più figli conviventi a loro carico, è stato e non poteva essere evidentemente altro che quello di non sottrarre alle loro famiglie piuttosto numerose l'unica persona che provvedesse al loro sostentamento.

« Ora, è chiaro che, quando taluno dei figli sia già in grado di contribuire e di fatto